

Comune di Sesto Fiorentino
Mercato di vendita diretta di prodotti agricoli
località parcheggio V.le Ariosto

REGOLAMENTO DEL MERCATO DI FILIERA CORTA

Sommario

Art.1. Istituzione mercato agricolo di vendita diretta su area pubblica e suo svolgimento	1
Art. 2. Definizioni	2
Art. 3. Requisiti soggettivi e oggettivi	2
Art. 4. Articolazione del mercato	2
Art. 5. Graduatoria e assegnazione dei posteggi	3
Art. 6. Canone per occupazione di suolo pubblico e altri oneri	4
Art. 7. Svolgimento del mercato e trasparenza	4
Art. 8. Nettezza urbana	5
Art. 9. Caratteristiche posteggio ed attrezzature previste	5
Art. 10. Controlli e Sanzioni	5

Art.1. Istituzione mercato agricolo di vendita diretta su area pubblica e suo svolgimento

1. E' istituito il mercato agricolo di vendita diretta, ai sensi del Disciplinare del Mercato di vendita diretta di prodotti agricoli del Comune di Sesto Fiorentino, localizzato nel parcheggio delimitato dalle strade Via Lazzerini a Ovest, Viale Ariosto a sud, Via Corsinovi a Est.
2. Lo svolgimento del mercato agricolo è stabilito, in un primo tempo, con cadenza mensile il primo lunedì di ogni mese; con atto di Giunta, potrà essere stabilita una periodicità diversa e almeno bimensile, prevista per il primo e il terzo lunedì mattina del mese, con esclusione del mese di Agosto.
3. Il mercato non potrà essere effettuato nei giorni festivi; in questo caso l'edizione del mercato non sarà soggetta a recupero
4. Per motivi di viabilità e di ordine pubblico, in occasione di particolari circostanze che interessano tale area, il Sindaco, con proprio provvedimento potrà inibire lo svolgimento del mercato o modificare l'orario dello svolgimento delle operazioni di vendita.
5. Potranno essere autorizzate dalla Giunta Comunale edizioni straordinarie del mercato, in sostituzione di edizioni non tenute, da concordare con le categorie rappresentative degli agricoltori.

Art. 2. Definizioni

1. Per **imprenditore agricolo** si intende, ai sensi dell'art. 2135 del cc., così come modificato dall'art. 1, comma 1 del D.Lgs. n. 228/01, "Chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse".
2. Per **coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di** animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
3. Per **attività connesse** si intendono le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ovvero di ricezione e ospitalità come definita dalla legge".
4. **Si considerano imprenditori agricoli** le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico (art.1 comma 2 D.Lgs. 228/2001).
5. Si considerano altresì imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci (art.1 comma 1094 L.27/12/2006, n.296).

Art. 3. Requisiti soggettivi e oggettivi

1. Sono ammessi a partecipare gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del C.C. nonché le cooperative di imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 1, co.2, del D. Lgs. 228/01, iscritti al registro delle imprese di cui all'art. 8 della L. 580/1993, che hanno presentato la comunicazione d'inizio attività prevista da tale decreto legislativo con apposita modulistica predisposta dal Comune o con modulistica a questa conforme, sottoscrivendo un impegno al rispetto del presente disciplinare. La comunicazione d'inizio attività, se corredata dall'autocertificazione del rispetto dei requisiti previsti dal D.lgs 228/2001 e dalla suddetta sottoscrizione d'impegno, ha efficacia immediata.
2. I soggetti che pongono in vendita prodotti alimentari devono essere in possesso dei prescritti requisiti igienico sanitari.
3. In riferimento alle caratteristiche igienico-sanitarie delle strutture e attrezzature destinate alla vendita si fa espresso riferimento al rispetto dell'Ordinanza 3 aprile 2002 del Ministero della Salute, cui si fa rinvio con particolare riferimento agli articoli 1, 5 e 6.

Art. 4. Articolazione del mercato

1. Nell'area del mercato sono previsti n. 16/20 posteggi, come da planimetria allegata al presente atto (Allegato 1), assegnati secondo i criteri e le modalità stabilite dal successivo art. 5.
2. I posteggi di cui al comma precedente si distinguono nelle seguenti categorie e quantità:
 - a) N° 4 posteggi riservati a camion negozio con periodicità biennale; in caso di assenza di richieste di assegnazione possono essere trasformate in n° 8 posteggi di dimensioni standard ml 3,00 x 3,00
 - b) N° 12 posteggi di dimensioni standard ml 3,00 x 3,00, per una periodicità biennale;

c) N° 14 spazi riservati esclusivamente per la sosta dei veicoli per la sosta della merce da assegnare con periodicità biennali;

3. Al fine di consentire una differenziazione nell'offerta, si individuano le seguenti tre macrocategorie:
 - A. Frutta e Verdura, conserve vegetali e artigianato alimentare ecc. ecc.
 - B. Carne Bovina, suina, pollame, uova, pesce, insaccati e salumi ecc ecc.
 - C. Latte, formaggio, prodotti caseari, miele e derivati, ecc ecc.
 - D. Erbe officinali, aromatiche e loro derivati, piante e fiori ecc.ecc

Se possibile, al fine di rendere più attrattivo il mercato agricolo, i posteggi verranno assegnati cercando di garantire la presenza di un'offerta differenziata, in base alle sopraindicate categorie.

4. Eventuali successive modifiche della planimetria potranno essere deliberate dalla Giunta Comunale.

Art. 5. Graduatoria e assegnazione dei posteggi

1. Viene redatta una graduatoria approvata a seguito di bando di concorso pubblico comunale.
2. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi in concessione biennale viene redatta secondo i seguenti criteri di priorità:
 1. Ubicazione dell'azienda (sede legale e/o operativa) nel territorio del Comune di Sesto Fiorentino;
 2. Ubicazione azienda (sede legale e/o operativa) nel territorio dei Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Signa, Fiesole, Vaglia;
 3. Ubicazione azienda (sede legale e/o operativa) nel territorio di altri Comuni della provincia di Firenze;
 4. Ubicazione azienda (sede legale e/o operativa) nel territorio di altri Comuni Regione Toscana.
3. In caso di imprese agricole provenienti dagli stessi ambiti territoriali di cui al punto precedente, si procede in base al seguente ordine:
 - a. Aziende che garantiscono la disponibilità di prodotti agricoli per tutto l'anno;
 - b. Azienda che propone in prevalenza prodotti a marchio di origine IGP, DOP DOC IGT;
 - c. Azienda che propone prodotti biologici;
 - d. Maggiore anzianità calcolata dalla data di inizio attività come azienda agricola riscontrabile presso il Registro Imprese;
 - e. Sorteggio.
4. Nella domanda di partecipazione il richiedente dovrà indicare, oltre alle generalità e alle altre dichiarazioni previste dalla normativa vigente e dal presente regolamento, per quale macrocategoria merceologica intende partecipare al bando.
5. Ad ogni operatore non potrà essere assegnato più di un posteggio.
6. La concessione ha validità biennale, con scadenza 31 dicembre di ogni biennio; entro il 10 dicembre di ogni biennio verranno riaperti i termini per la presentazione delle domande e verrà redatta la nuova graduatoria in base alla quale verranno assegnati i posteggi in concessione biennale secondo i criteri di cui al presente articolo.
7. Se le domande pervenute in sede di bando fossero inferiori al numero dei posteggi disponibili, il Comune si riserva la facoltà di assegnare in ogni momento i posteggi rimasti vuoti ai produttori agricoli che ne fanno domanda nel rispetto dei criteri di cui al presente

- articolo. In questo caso, la concessione avrà la stessa scadenza delle altre concessione rilasciate in fase di assegnazione a seguito di partecipazione al bando pubblico.
8. E' vietata la cessione del posto; in caso di rinuncia, il Comune provvederà alla riassegnazione.
 9. I produttori agricoli decadono dalla titolarità del posteggio nel caso vengano meno i requisiti previsti dall'art. 4, co. 6 del D.Lgs. 228/01.
 10. In caso di assenza dei produttori agricoli titolari del posteggio, o comunque in ogni caso in cui si riscontrino delle disponibilità di posteggio per assenze o mancata attribuzione della titolarità del posteggio, il personale della PM potrà assegnare il posto, ai produttori agricoli che si presentino al mattino entro le ore 7.30, muniti di copia della dell'avvenuta comunicazione di cui all'art. 4 del D.lgs. 228/2001 al Comune, oltre che della Notifica ex Reg. CEE 852/2004.
 11. L'assegnazione di posteggi alla spunta avverrà con i seguenti criteri:
 - 1) L'assegnazione temporanea alla spunta avverrà nel rispetto dei criteri di priorità di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo;
 - 2) I posteggi destinati ai camion-negozio, saranno assegnati prioritariamente agli imprenditori che si presentano con camion-negozio;
 - 3) Nel caso di assenza di imprenditori con camion-negozio, i posteggi potranno venire assegnati anche ad imprenditori non dotati di camion-negozio, per uno spazio comunque non superiore alla misura standard degli altri posteggi cioè 3,00 x 3,00 (quindi in un posto di camion-negozio possono essere assegnati due posteggi standard)
 12. L'assegnazione temporanea in occasione della spunta giornaliera, non produrrà in nessun caso anzianità di presenza.

Art. 6. Canone per occupazione di suolo pubblico e altri oneri

1. Ogni operatore assegnatario di posteggio è tenuto al pagamento del canone di occupazione suolo pubblico, nel rispetto di quanto previsto dal vigente regolamento in materia, relativo alla superficie concessa, oltre che agli altri oneri relativi all'utilizzo del posteggio del mercato agricolo. Il pagamento avverrà in due soluzioni; la prima rata dovrà essere pagata prima dell'assegnazione del posteggio e il pagamento dovrà essere esibito per il ritiro dell'autorizzazione/concessione; la seconda rata entro il 30 settembre dello stesso anno. Successivamente le rate avranno scadenza 31 marzo e 30 settembre di ogni anno solare.
2. I produttori agricoli non titolari di posteggio che partecipano presentandosi la mattina dello svolgimento, in caso di assegnazione di posteggi disponibili dovranno pagare un diritto fisso pari a euro 11,00.
3. Eventuali modifiche all'importo del diritto fisso verranno deliberate dalla Giunta con proprio atto.
4. Il mancato pagamento degli oneri comporta la decadenza dalla titolarità del posteggio e l'esclusione dalla partecipazione a ogni assegnazione successiva, fino a che non si è provveduto a regolarizzare la propria posizione.

Art. 7. Svolgimento del mercato e trasparenza

1. L'orario di vendita è fissato dalle ore 8,00 alle ore 14,00.
2. Tutti gli operatori dovranno presentarsi, con la documentazione necessaria, le attrezzature e le merci, entro le ore 7,30 nella sede del mercato al fine di permettere agli addetti della Polizia Municipale di procedere alle operazioni di assegnazione.
3. Fermo restando quanto previsto dalle norme vigenti in materia sull'etichettatura dei prodotti e sull'obbligo di esposizione del listino prezzi, è fatto obbligo di predisporre, per ogni tipologia di prodotto, un cartellino indicante in maniera visibile l'ubicazione dell'azienda ed il luogo di produzione del prodotto.

4. Fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi e di provenienza stabiliti dal Disciplinare, nel caso vengano posti in vendita prodotti di altre aziende agricole, il titolare del posteggio ne dovrà dare adeguata informazione al consumatore, ai sensi del precedente comma 3, specificando il nome dell'azienda agricola produttrice.
5. Il ruolo di venditore deve essere ricoperto dal titolare dell'impresa, o dai relativi familiari coadiuvanti, o dai soci in caso di società agricola, nonché da personale dipendente di ciascuna impresa.

Art. 8. Nettezza urbana

1. Gli operatori dovranno lasciare il rispettivo posto assegnato, entro un'ora dal termine delle operazioni di vendita, libero e ripulito da ogni residuo.
2. Gli operatori sono tenuti a pulire l'area di pertinenza, a differenziare e raccogliere i rifiuti prodotti e a conferirli nei contenitori più prossimi all'area del mercato.

Art. 9. Caratteristiche posteggio ed attrezzature previste

1. Ogni posteggio dovrà essere occupato con struttura a carico dell'operatore ed esclusivamente con merci e attrezzature utilizzate per la vendita delle stesse. Considerando che l'area ove si svolge il mercato non è coperta ed adeguatamente riparata, è consentito l'utilizzo di ombrelloni, tende o altre strutture di copertura che rispettino il decoro urbano e non abbiano colori sgargianti.
2. Per il montaggio di detta struttura è proibito conficcare nel suolo chiodi, paletti o sostegni di qualsiasi tipo.
3. I veicoli degli operatori non possono essere collocati nello spazio assegnato per la vendita, ad eccezione dei camion-negozio, ma dovranno essere parcheggiati negli spazi dove la sosta è consentita, dopo aver scaricato il necessario per allestire il proprio banco.

Art. 10. Controlli e Sanzioni

1. La Polizia Municipale accerta il rispetto dei regolamenti comunali in materia nonché delle disposizioni del D.M. 20.11.2007 e del disciplinare di mercato.
2. Al Servizio di vigilanza igienico-sanitaria provvede, nell'ambito della propria competenza, l'Azienda U.S.L.
3. L'assegnazione del posteggio viene revocata qualora l'impresa:
 - a) perda uno dei requisiti elencati nel precedente art. 3 del presente regolamento;
 - b) non utilizzi per cinque volte nel corso dell'anno il posteggio assegnato, senza aver dimostrato una valida giustificazione.
 - c) in caso di violazione dell'art. 7 co.4 (informazioni su provenienza di prodotti di altre aziende)
 - d) in caso di vendita di prodotti non rispettosi dei criteri qualitativi previsti dal disciplinare, con particolare riferimento all'ambito territoriale di provenienza dei prodotti stessi.
4. Per quanto riguarda le procedure relative all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) e successive modificazioni nonché nella L. 24.11.1981 n.689 e s.m.i. nonché nel T.U.E.L 267/2000.
5. Chiunque violi le norme di cui al presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 ad euro 480.
6. In caso di particolare gravità o recidiva, può essere disposta, quale misura interdittiva, la sospensione dell'attività di vendita per n. 2 partecipazioni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa una violazione della stessa indole per due volte in un periodo di dodici mesi; la recidiva non opera se è stato provveduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.
7. Al secondo provvedimento di sospensione i soggetti interessati perderanno il diritto a partecipare al mercato.

8. Se durante lo svolgimento del mercato si verificassero problematiche collegate all'ordine e alla sicurezza pubblica, lo stesso viene immediatamente sospeso. Se tali fatti vedono coinvolto un operatore del mercato, fatte salve le conseguenze di carattere penale nei suoi confronti, il comune può sospendere la sua partecipazione dal mercato fino ad un massimo di 3 edizioni e, nei casi di particolare gravità, decretare la perdita del diritto a partecipare al mercato.